

DGR 3304 dd. 28.12.2007

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1325 del 23 aprile 2002 con la quale sono stati attribuiti alcuni beni immobili del patrimonio regionale alla Direzione Regionale dei parchi e alla Direzione Regionale delle foreste;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 16 aprile 2004 con la quale, ai fini del perseguimento dei compiti ed il raggiungimento dei fini istituzionali indicati nella L.R. n. 42/1996, sono attribuiti alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, i beni immobili del patrimonio regionale;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1066 del 13 maggio 2005 recante *"Linee di indirizzo per la conduzione delle proprietà regionali affidate al Servizio gestione foreste regionali e aree protette"* come modificata con deliberazione della Giunta Regionale n. 2650 del 7 novembre 2006;

**Vista** la propria "generalità" n. 3117 del 15 dicembre 2006 con la quale si prende atto del progetto del Servizio gestione forestale e antincendio boschivo denominato *"Progetto biodiversità e wilderness nelle foreste di proprietà regionale"*, con cui si intendono individuare, nelle foreste di proprietà regionale, aree ad elevato valore biogenetico, ecologico, paesaggistico e naturalistico da istituire quali aree wilderness;

**Visto** lo *"Studio per l'individuazione e la tutela del valore wilderness – proposta di designazione di aree wilderness in varie località delle Province di Pordenone e Udine in proprietà silvo-pastorali regionali"* di data 30/11/2006, redatto dall'Associazione Italiana per la Wilderness Onlus, con il quale è effettuata una prima individuazione nelle foreste di Conte Ceconi, Caltea, Monte Rest e Forchiutta di aree ritenute meritevoli di essere istituite quali aree wilderness e integrato, nel 2007, per la foresta di Fusine in Valromana;

**Precisato** che la tutela di un'area wilderness esclude in ogni caso nuove opere di urbanizzazione, quali la realizzazione di strade e fabbricati e si può esplicitare con due gradazioni:

- a) tutela integrale: sussiste l'obbligo di rilascio della vegetazione naturale alla libera evoluzione, non è consentita l'esecuzione di alcun intervento sulla vegetazione se non per ragioni di pubblica incolumità o fitosanitarie; sono ammesse le sistemazioni idraulico-forestali, da ridursi al minimo indispensabile e da effettuarsi esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica; sono ammessi inoltre interventi di realizzazione o mantenimento della viabilità sentieristica, la cui marcatura e le dotazioni accessorie devono comunque essere limitate allo stretto necessario; non sono ammesse la realizzazione, ricostruzione o ripristino di altre opere;
- b) tutela parziale: sono consentiti interventi gestionali di tipo tradizionale quali l'alpeggio, la manutenzione di prati e pascoli anche con decespugliamenti e con piccoli tagli di margine e l'esecuzione di interventi di selvicoltura naturalistica con l'eventuale modesto asporto di massa legnosa con la sola forza umana e di animali o con l'ausilio di cavi provvisori a gravità o azionati da forza motrice collocata esternamente all'area wilderness; sono inoltre consentiti la ricostruzione ed il riatto di fabbricati e manufatti rurali crollati o deteriorati, compresa la bonifica dell'area e il taglio della vegetazione infestante;

**Considerato** che in data 06/11/2007 il Servizio regionale competente in materia di foreste regionali ha illustrato ai Comuni territorialmente interessati

all'istituzione di aree wilderness il significato di tale tipologie di aree e le potenzialità ad essa connesse in materia di turismo scientifico e ricerca forestale;

**Visto** il "Progetto aree wilderness nelle proprietà silvo-pastorali regionali" di data 03/12/2007, redatto dal suddetto Servizio regionale, che riprende, adatta e sviluppa il succitato studio interessando anche le foreste regionali del Cansiglio e del Prescudin già oggetto di analogo studio nel 1980 per l'istituzione di aree wilderness, con il quale sono individuate nelle foreste di proprietà regionale le seguenti aree ritenute meritevoli di essere istituite quali aree "wilderness", per una superficie complessiva di ha 3.772,3598:

- a) *Pian de le Stele* di ha 23,08.00 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale del Cansiglio Orientale nel Comune di Polcenigo (PN);
- b) *Col Piova* di ha 37,59.30 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale del Cansiglio Orientale nel Comune di Polcenigo (PN);
- c) *Croseraz-Val Bona* di ha 214,00.80 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale del Cansiglio Orientale nel Comune di Budoia (PN);
- d) *Alto Prescudin* di ha 1.491,34.20 di cui ha 1.451,99.20 sottoposti a tutela integrale ed ha 39,35.00 sottoposti a tutela parziale nella Foresta regionale del Prescudin nel Comune di Barcis (PN);
- e) *Conte Ceconi* di ha 828,08.30 di cui ha 701,89.85 sottoposti a tutela integrale ed ha 126,18.45 sottoposti a tutela parziale nella Foresta regionale di Conte Ceconi nei Comuni di Vito d'Asio, Tramonti di Sotto e Clauzetto (PN);
- f) *Monte Flagjel* di ha 226,47.90 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale di Conte Ceconi nel Comune di Vito d'Asio (PN);
- g) *Monte Sernio* di ha 439,57.95 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale di Forchiutta nel Comune di Paularo (UD);
- h) *Fusine - Mangart* di ha 512,19.53 di cui ha 493,25.53 sottoposti a tutela integrale ed ha 18,94.00 sottoposti a tutela parziale nella Foresta regionale di Fusine in Valromana nel Comune di Tarvisio (UD);

**Ricordato** che le aree wilderness, la cui prima istituzione risale al 1924 nel New Mexico (USA), hanno ottenuto il primo riconoscimento normativo quali aree protette con la Wilderness Act del 1964, legge del Congresso degli Stati Uniti d'America;

**Riconosciuta** l'importanza, condivisa a livello mondiale, di garantire una protezione ai luoghi rimasti privi di strade di accesso ed altre opere moderne, definiti ovunque col termine anglosassone di "wilderness" e per la cui protezione i Congressi Mondiali 4° e 5° sulla Wilderness (U.S.A. 1987 e Norvegia 1993) hanno approvato specifiche mozioni con le quali si auspica, anche per l'Italia, "la designazione, protezione e gestione delle rimanenti aree selvagge" e si incoraggia la loro protezione "come modello per il continente europeo";

**Appreso** della decisione della World Conservation Union - IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), alla quale aderisce anche l'Italia, di inserire le aree wilderness nella classificazione mondiale delle aree protette;

**Rilevato** che la presente iniziativa riprende la determinazione dei valori ambientali espressa da altre leggi e provvedimenti in materia, sia di carattere nazionale (L. 431/ 1985 n. così come sostituita dal D.Lgs. 152/2006), sia di carattere regionale (L.R. 9/2007);

**Preso Atto** che il cosiddetto “*Sistema delle Aree Wilderness Italiane*” comprende numerose aree istituite in tutta Italia sia da privati che da Enti pubblici tra i quali si ricordano Veneto Agricoltura, l'ERSAF della Regione Lombardia, l'ex Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia Romagna, i Parchi Nazionali del Vesuvio e del Cilento-Vallo di Diano e decine di Comuni;

**Considerato** il fatto che le proprietà regionali o le loro parti proposte per l'istituzione di aree “wilderness” sono in gran parte di morfologia tale da rendere inopportuna o impossibile la realizzazione di strade, piste forestali o altri manufatti;

**Considerato** altresì che, per la suddetta ragione, gli stessi Piani di gestione forestale delle proprietà interessate già ora non prevedono, in linea di massima, utilizzazioni forestali a fini produttivi;

**Ritenuto** pertanto, quale unico proprietario, di istituire i predetti compendi silvo-pastorali, quali aree “wilderness”;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

**1.** di istituire, per le finalità di protezione e conservazione di luoghi particolarmente selvaggi, un primo raggruppamento di aree “wilderness”, così come evidenziate nelle cartografie contenute nel “*Progetto aree wilderness nelle proprietà silvo-pastorali regionali*” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante, e ricomprese nei compendi silvo-pastorali di proprietà della Regione, come da elenco seguente:

- a) *Pian de le Stele* di ha 23,08.00 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale del Cansiglio Orientale nel Comune di Polcenigo (PN);
- b) *Col Piova* di ha 37,59.30 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale del Cansiglio Orientale nel Comune di Polcenigo (PN);
- c) *Croseraz-Val Bona* di ha 214,00.80 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale del Cansiglio Orientale nel Comune di Budoia (PN);
- d) *Alto Prescudin* di ha 1.491,34.20 di cui ha 1.451,99.20 sottoposti a tutela integrale ed ha 39,35.00 sottoposti a tutela parziale nella Foresta regionale del Prescudin nel Comune di Barcis (PN);
- e) *Conte Ceconi* di ha 828,08.30 di cui ha 701,89.85 sottoposti a tutela integrale ed ha 126,18.45 sottoposti a tutela parziale nella Foresta regionale di Conte Ceconi nei Comuni di Vito d'Asio, Tramonti di Sotto e Clauzetto (PN);
- f) *Monte Flagjel* di ha 226,47.90 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale di Conte Ceconi nel Comune di Vito d'Asio (PN);
- g) *Monte Sernio* di ha 439,57.95 tutti sottoposti a tutela integrale nella Foresta regionale di Forchiutta nel Comune di Paularo (UD);
- h) *Fusine - Mangart* di ha 512,19.53 di cui ha 493,25.53 sottoposti a tutela integrale ed ha 18,94.00 sottoposti a tutela parziale nella Foresta regionale di Fusine in Valromana nel Comune di Tarvisio (UD);

**2.** che, per le modalità di gestione delle predette aree, saranno osservate due gradazioni di tutela come di seguito esposte, fermo restando che in ogni caso sono escluse nuove opere di urbanizzazione:

- a) tutela integrale: sussiste l'obbligo di rilascio della vegetazione naturale alla libera evoluzione, non è consentita l'esecuzione di alcun intervento

sulla vegetazione se non per ragioni di pubblica incolumità o fitosanitarie; sono ammesse le sistemazioni idraulico-forestali, da ridursi al minimo indispensabile e da effettuarsi esclusivamente con tecniche di ingegneria naturalistica; sono ammessi inoltre interventi di realizzazione o mantenimento della viabilità sentieristica, la cui marcatura e le dotazioni accessorie devono comunque essere limitate allo stretto necessario; non sono ammesse la realizzazione, ricostruzione o ripristino di altre opere;

- b) tutela parziale: sono consentiti interventi gestionali di tipo tradizionale quali l'alpeggio, la manutenzione di prati e pascoli, anche con decespugliamenti e con piccoli tagli di margine, e l'esecuzione di interventi di selvicoltura naturalistica con l'eventuale modesto asporto di massa legnosa con la sola forza umana e di animali o con l'ausilio di cavi provvisori a gravità o azionati da forza motrice collocata esternamente all'area wilderness; sono inoltre consentiti la ricostruzione ed il riatto di fabbricati e manufatti rurali crollati o deteriorati, compresa la bonifica dell'area e il taglio della vegetazione infestante;
- 3.** di autorizzare l'Associazione Italiana per la Wilderness Onlus di Murialdo (SV) a riconoscere e ad inserire le suddette aree nel Sistema delle Aree Wilderness italiano e internazionale;
- 4.** di disporre di mantenere inalterate le caratteristiche ambientali di dette aree ovvero ad effettuare esclusivamente quegli interventi preordinati alla miglior tutela e conservazione delle aree medesime e comunque nel rispetto dei principi e delle indicazioni contenute nello *"Studio per l'individuazione e la tutela del valore wilderness – proposta di designazione di aree wilderness in varie località delle Province di Pordenone e Udine in proprietà silvo-pastorali regionali"* di data 30/11/2006, redatto dall'Associazione Italiana per la Wilderness Onlus, con il quale è effettuata una prima individuazione nei compendi silvo-pastorali di Conte Ceconi, Caltea, Monte Rest e Forchiutta e integrato nel 2007 per la foresta di Fusine in Valromana;
- 5.** di disporre, per meglio salvaguardare il valore naturalistico dei luoghi e per finalità di studio sull'evoluzione naturale delle biocenosi forestali, di non sottoporre ad alcuna forma di intervento selvicolturale o di pascolo le parti delle suddette aree wilderness individuate come zone a "tutela integrale";
- 6.** di disporre, alla prossima revisione dei Piani di gestione forestale interessati da aree wilderness su proprietà regionale, il loro adeguamento ai contenuti della presente deliberazione;
- 7.** di autorizzare il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione delle foreste regionali a modificare con proprio provvedimento il grado di tutela di ciascuna area wilderness da integrale a parziale o viceversa, senza variare né la consistenza complessiva della superficie dell'area wilderness né il perimetro della stessa.